**Accordo per la trasmissione di una domanda di restituzione collettiva (art. 18 cpv. 3bis OCOV) fra:**

*[Gruppo, costituto da (elencare tutte le aziende) / associazione]*

e

i suoi membri *[elencare tutti i membri]* che chiedono una restituzione collettiva della tassa sui COV.

Il gruppo è rappresentato di:

*[Nome e indirizzo del rappresentante]*

**Scopo: Il presente accordo regola la collaborazione fra *[gruppo/associazione]* e i propri membri in vista della trasmissione di una domanda di restituzione collettiva. Questa procedura consente anche alle piccole aziende di ottenere la restituzione della tassa sui COV.**

Articolo 1 Le aziende associate a *[gruppo/associazione]* che intendono trasmettere una domanda di restituzione collettiva per la tassa sui COV unitamente a *[gruppo/associazione]*, possono aderire a questo accordo. In seguito saranno indicati come partecipanti.

Articolo 2 Oltre alla domanda di restituzione collettiva, i partecipanti non potranno trasmettere nessun’altra domanda individuale.

Articolo 3 I partecipanti forniscono a *[gruppo/associazione]* tutte le informazioni necessarie per la tras­missione della domanda di restituzione collettiva.

Articolo 4 Per quanto concerne la domanda di restituzione collettiva, i partecipanti si devono rivolgere tramite *[gruppo/associazione]* alle autorità esecutive della Confederazione  
([www.bazg.admin.ch](https://www.bazg.admin.ch/bazg/it/home/informazioni-per-ditte/imposte-e-tributi/importazione-in-svizzera/tassa-d-incentivazione-sui-composti-organici-volatili--cov-.html)).

Articolo 5 Mediante copia delle fatture o tabulati informatici dei fornitori, i partecipanti confermano che la tassa sui COV di cui si domanda la restituzione è stata effettivamente versata (prova almeno corrispondente all’ammontare della restituzione). I giustificativi devono essere inoltrati al più tardi entro il 31 gennaio dell’anno successivo a *[gruppo/associazione]*.

Articolo 6 I partecipanti eliminano gli scarti di COV solo presso le imprese di smaltimento autorizzata ai sensi dell'ordinanza del 22 giugno 2005 sul traffico di rifiuti ([OTRif](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2005/551/it); RS 814.610).

Articolo 7 I partecipanti confermano le quantità di COV smaltite in modo conforme all’analisi dell’azien­da di smaltimento. I giustificativi devono essere inoltrati al più tardi entro il 31 gennaio dell’an­no successivo a *[gruppo/associazione]*.

Articolo 8 I partecipanti si dichiarano d’accordo sul fatto che *[gruppo/associazione]* non potrà considerare nella domanda di restituzione collettiva i giustificativi inoltrati in ritardo.

Articolo 9 *[Gruppo/associazione]* raccoglie i giustificativi e prepara la domanda di restituzione collettiva. *[Gruppo/associazione]* è il rappresentante designato per il versamento dell’importo della restituzione. *[Gruppo/associazione]* distribuisce in modo corrispondente ai partecipanti l’importo della restituzione.

Articolo 10 *[Gruppo/associazione]* inoltra i seguenti documenti alle autorità esecutive:

* modulo per il bilancio dei COV compilato correttamente e firmato, su cui è riportata la quantità totale di COV acquistati e smaltiti dal gruppo;
* elenco dei partecipanti, delle quantità di COV acquistate e smaltite da ciascun partecipante. Le aziende devono essere inserite in ordine alfabetico per Cantone;
* elenco delle quantità di COV acquistate e giustificativi per le quantità smaltite.

Articolo 11 I partecipanti rimborsano i costi amministrativi di *[gruppo/associazione]*. L’indennizzo è definito dai partecipanti in base a una decisione di maggioranza. L’importo definito è dedotto anticipatamente dall’importo complessivo della restituzione.

Articolo 12 L’accordo non può essere disdetto per due anni. In seguito può essere disdetto con un preavviso di tre mesi per la fine di un mese.

Data:

Per *[gruppo/associazione]*: Per i partecipanti: